

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAUGERI MARIA ROSARIA

Nella seduta del 13/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti, cointestatari di un mutuo ipotecario sottoscritto in data 27.09.2011, si rivolgono all'Arbitro per ottenere l'accertamento della *"inesattezza della indicazione contrattuale resa con riferimento all'effettivo ammontare dell'Indicatore Sintetico di Costo, nonché l'applicazione delle sanzioni connesse a detta inesatta indicazione"*. Al riguardo, affermano che *"l'ISC rappresenta il costo totale del credito a carico del mutuatario espresso in percentuale annua del credito concesso. In particolare, tale indicatore assolve alle medesime funzioni e, soprattutto, è assoggettato ai medesimi criteri di calcolo propri del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)"*. Per tale motivo dichiarano che, nel caso in esame, *"le regole da considerare per il calcolo dell'ISC/TAEG sono quelle contenute nel Provvedimento di Banca d'Italia del 09 febbraio 2011 relativo a Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. (...) Ai sensi della disciplina così individuata, si ricava che il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili"*. Pertanto, posta la necessaria inclusione nel calcolo del TAEG anche del premio assicurativo, *"ne consegue che il corretto TAEG/ISC"*

relativo all'operazione di finanziamento contestata ammonta al 6,701%, differendo pertanto dal dato erroneamente inserito in contratto (6,4609%). Per tali motivi, i ricorrenti ritengono applicabile alla fattispecie in esame la specifica sanzione prevista dall'art. 117, comma 7, del T.U.B. in materia di errata determinazione contrattuale del TAEG, comportando "la adozione del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto".

L'intermediario afferma che, stipulato fra le parti della presente controversia in data 27.09.2011, il contratto di mutuo prevedeva l'indicazione di un T.A.E.G. pari al 6,4609 % e costi ulteriori connessi alla erogazione del credito quantificati in:

"- € 3.193,66 per costi di istruttoria; - € 399,20 per imposta sostitutiva; - € 320,00 per perizia tecnico estimativa; - € 2,75 per incasso ciascuna rata; (...) polizza assicurativa con premio ammontante ad € 6.683,02".

Per tali ragioni, l'odierna resistente *"conferma quanto già manifestato in sede di riscontro al reclamo avvenuto con lettera del 13 gennaio 2016. Il tasso corrispettivo alla data della stipula era pari al 4,9000 %. Sommando le spese di perizia, di istruttoria, di polizza CPI, polizza incendio, spese incasso rata e l'imposta sostitutiva, il tasso TAEG/ISC alla stipula era pari allo 6,4609 % come indicato nel contratto stesso e le verifiche condotte (...) confermano l'ISC del mutuo nella misura a suo tempo contrattualizzata".*

Il ricorrente chiede all'Arbitro di:

- accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra l'Indicatore Sintetico di Costo indicato in contratto e l'Indicatore Sintetico di Costo rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula, e conseguentemente
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della clausola del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27.09.2011 relativa alla determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo, e per l'effetto
- condannare l'intermediario alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interessi e spese – di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

L'intermediario chiede al Collegio di *"respingere le richieste avanzate nel ricorso, dichiarandolo infondato".*

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di mutuo ai fini della corretta determinazione dell'ISC/TAEG. Nel caso *de quo*, tuttavia, non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la "sanzione" del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN). IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9686 del 27 ottobre 2016

In via incidentale si rileva, comunque, che dalla documentazione in atti emerge che l'ISC indicato in contatto non supera quello concretamente applicato (comprensivo anche dei costi assicurativi).

Pertanto, il Collegio respinge il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO